



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LORENZO BARTOLINI"

59021 VAIANO (PO) Via Nuova per Schignano, 25 – Tel. 0574/989608-989120

C.F. 84032680484 - Codice Meccanografico POIC80700G

Email: poic80700g@istruzione.it P.E.C.: poic80700g@pec.istruzione.it

Sito Istituto: <http://www.comprendivovaiano.edu.it/>

oooooooooooooooooooo

Circ. n. 64/2020

Vaiano, 3 novembre 2020

I.C.S. - "L. BARTOLINI"-VAIANO (PO)
Prot. 0005894 del 03/11/2020
(Uscita)

All'attenzione
del personale scolastico
dei genitori degli alunni

Si pubblica una nota informativa relativa al funzionamento del Consiglio di Istituto e alle modalità della sua elezione.

Si ricorda che, l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei **rappresentanti dei genitori** spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei **rappresentanti dei docenti** spetta ai docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell'anno scolastico (31/8).

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei **rappresentanti del personale A.T.A.** nel consiglio di istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).

Il sistema adottato per le elezioni di ciascuna componente è quello delle liste contrapposte.

Le liste, distinte per ciascuna componente, devono indicare per ogni candidato contrassegnato da numeri arabi progressivi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- dichiarazione di accettazione;
- dichiarazione di non far parte né di aver intenzione di far parte di altre liste dello stesso consiglio di istituto.

Ogni lista deve essere presentata da:

- almeno tre elettori per l'elezione dei rappresentanti personale ATA;
- almeno venti elettori per l'elezione dei rappresentanti personale DOCENTE;
- almeno venti elettori per l'elezione dei rappresentanti personale dei GENITORI;

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla componente commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui si tratta (quindi fino a un massimo di 16 candidati per la componente docente; 16 per la componente genitori e 4 per la componente personale ATA).

PRESENTAZIONE LISTE

La **presentazione delle liste** dovrà avvenire **tra le ore 9 del 09/11/2020 e le ore 12 del 14/11/2020**, utilizzando la modulistica presente sul sito dell'Istituto.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, previo appuntamento, alla segreteria dell'Istituto

oppure

inviare via mail all'indirizzo della scuola poic80700g@istruzione.it corredate dalle copie dei documenti di identità di tutti i candidati e i firmatari della lista stessa.

La segreteria provvederà a far pervenire le liste alla Commissione elettorale.

PROPAGANDA ELETTORALE

Nel periodo 06/11/2020 - 27/11/2020 è consentito, alle singole componenti, riunirsi per la presentazione dei candidati e dei programmi. Le richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La scuola si attiverà per effettuare eventuali riunioni con modalità remota o in presenza con numero contenuto di iscritti prenotati nel rispetto delle precauzioni previste da emergenza Covid-19 con una specifica autorizzazione del dirigente. Per facilitare la conoscenza dei candidati e la diffusione dei programmi i candidati possono elaborare brevi presentazioni con modalità digitali che la scuola potrà inserire nelle bacheche del registro elettronico delle varie classi. Tale materiale dovrà essere inviato all'ufficio protocollo entro il 10° giorno antecedente la data delle elezioni.

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Il Seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Certa che possiate cogliere il valore di questa possibilità di partecipazione alla vita della scuola,

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Alessandra Salvati)

Documento firmato digitalmente secondo il c.d.
Codice Amministrazione digitale e norme a
d esso connesse

Estratto dal Decreto Legislativo n.297 del 16/4/1994:

"

Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

.....

Art. 31 - Elezioni

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

.....

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o d'istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione *(testo introdotto dall'art.2, comma 3-bis, della legge 27/10/1995, n.437, che ha sostituito i precedenti commi 3,4 e 5)*.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 33 - Svolgimento delle elezioni

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
 - a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
 - b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
 - c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
 - d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
 - e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
 - e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione;
 - f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
 - g) la proclamazione degli eletti;
 - h) la convocazione dell'organo;
 - i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

.....

Art. 35 - Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.

3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

.....

Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 38 - Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.”